

2. Qualora il candidato extracomunitario intenda trasferirsi temporaneamente in altra città' (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana presso l'Università' per Stranieri di Perugia, presso la Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri a Siena, o presso altre Università o Istituzioni), egli dovrà presentarsi per la obbligatoria dichiarazione di trasferimento della dimora alla Questura di detta città che gli rilascerà un analogo permesso di soggiorno per studio, di uguale durata.

Resta comunque inteso che, ove l'Università presso la quale il candidato dovrà sostenere le prove di ammissione si trovi in una città diversa da quella in cui dimori, il candidato stesso non è tenuto a presentarsi alla Questura della città' in cui ha sede l'Ateneo per la dichiarazione, in quanto il suo nominativo è stato già comunicato a tale Questura dall'Università stessa.

Gli studenti comunitari non saranno soggetti a tale adempimento in quanto la "carta di soggiorno" di un cittadino di uno Stato membro della Unione Europea abilita il titolare a soggiornare in tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.

3. Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti extracomunitari che, al termine di ciascun anno accademico, non abbiano superato almeno due esami. Il permesso di soggiorno non può comunque essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

Si precisa, inoltre, che gli studenti extracomunitari non possono ottenere la modifica del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio in quello per lavoro subordinato, salvo che fossero legittimamente presenti in Italia, a qualunque titolo, alla data del 31.12.1989.

Par.8. - PROVE DI AMMISSIONE.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti di uno dei seguenti documenti d'identità: a) passaporto con lo specifico visto d'ingresso, se cittadini extracomunitari, (quale definito al paragrafo 6, 1° capoverso); b) dichiarazione consolare insieme a documento valido di identità se cittadini comunitari; c) ovvero idoneo documento di soggiorno che fosse già stato rilasciato dalla Questura (per entrambe le categorie di candidati).

Si raccomanda alle Università' di verificare che gli studenti extracomunitari siano effettivamente in possesso di regolare documento di soggiorno - come previsto ai fini dell'iscrizione universitaria delle presenti Disposizioni - e di non ammettere a sostenere la prova, neanche con riserva, coloro che presentino un permesso di durata e tipologia differenti da quelli precedentemente elencati. Si richiama in particolare quanto previsto dalle presenti Disposizioni relativamente alla natura e durata del Permesso di soggiorno di candidati extra-comunitari già soggiornanti in Italia (paragrafo 1 - punto b).

La prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea, si svolgerà l'8 settembre 1997 presso

la sede universitaria richiesta da ciascun candidato, salvo eventuale esonero concesso con autonome decisioni dei singoli Atenei a chi e' in possesso dei certificati di competenza linguistica di cui al Par. 3, lettera c).

Ulteriori esami di concorso, che i candidati stranieri - dopo le prove di lingua italiana - dovranno sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori nei seguenti casi:

a.- Corsi di Laurea - a numero programmato in tutte le sedi universitarie - in Odontoiatria e protesi Dentaria(12.9.97), Medicina Veterinaria (10 .9.97) Medicina e Chirurgia(11.9.97).

b.- Altri Corsi di Laurea, per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato (date da stabilire).

c.- I corsi di Diploma Universitario di Med.e Chir.(10.9.97).

Date e luoghi degli specifici esami di concorso per l'accesso ai predetti corsi saranno comunque resi noti dalle Università' con pubblicazione all'albo entro il 26 agosto 1997.

I candidati dovranno comunque prenderne visione presso le Segreterie dei singoli Atenei.

Si precisa inoltre che l'art.3 della Legge 19.7.1956 n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, prevede che gli stranieri provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numero chiuso debbono, al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Superiori della Repubblica Italiana, superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti".

Anche la data di tale ulteriore prova attitudinale, prevista per i candidati provenienti dai predetti Paesi, sarà comunicata agli interessati, con avviso all'albo, entro la data del 26 agosto 1997, dall'Università presso la quale dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana.

Si precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

Par.9. - ESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Presso ogni sede universitaria, sulla base dei risultati delle prove di ammissione e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana di cui al par.3 lettera c), saranno compilate ed esposte entro il 26 settembre 1997:

1. le graduatorie (una per ogni corso di Laurea o di Diploma Universitario) dei candidati extracomunitari che avranno superato le prove stesse con indicazione dei vincitori dei posti disponibili;

2. gli elenchi di tutti gli altri candidati stranieri (comunitari, matricole di cortesia, etc.) risultati idonei e ammessi all'iscrizione senza l'indicazione di "contingente".

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del Diploma di maturita', la traduzione in sessantesimi del voto o del giudizio del Diploma di maturita' estero sara' effettuata dall'Universita' stessa secondo criteri matematici, in base a informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore in loco" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o giudizio del diploma stesso.

Le Universita' potrebbero a tal fine utilmente riferirsi alle disposizioni emanate dal M.P.I. per la conversione in 60.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani(1). Per quanto riguarda il Baccalauréat francese si rinvia invece all'allegato n. 2 del XIX protocollo esecutivo dell'Accordo culturale tra Italia e Francia (Parigi 24.6.92), diramato dal M.U.R.S.T. a tutti gli Atenei italiani.

Ogni sede universitaria dovra' far pervenire al M.U.R.S.T. - Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti, Uff. II - P.le Kennedy, 20- 00144 Roma entro la stessa data del 26 settembre improrogabilmente via fax (06-59912640/2242) o tramite proprio incaricato, l'elenco relativo al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di Laurea.

Il M.U.R.S.T., sulla base delle indicazioni pervenute, provvederà a compilare una lista nazionale dei posti rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea, che potrà essere ritirata da un incaricato designato dall'Universita', dal 6 al 10 ottobre, ore 9-13 e 15-17, presso il M.U.R.S.T. Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti - Uff. II, nella sede indicata al precedente capoverso.

Ogni Università curerà l'affissione della lista al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

- a) ammissione a corso di laurea affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti valido anche per tale corso);
- b) ovvero riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o per altro affine, ad altra sede.

Tali domande dovranno essere presentate entro il 16 ottobre dagli interessati al Rettore della sede d'esame che, nel caso b), provvederà a trasmetterle al Rettore della nuova sede richiesta attestando il superamento delle prove ed il punteggio riportato nelle medesime.

Ogni candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo disporrà i propri criteri per l'accoglimento delle domande (compreso l'eventuale sostenimento di altre prove attitudinali) e provvederà ad acquisire la documentazione

relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

(1) D.M: 20/7/78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80.

Le comunicazioni relative all'assegnazione dei candidati idonei ad altra sede e/o ad altro corso di laurea e alla trasmissione dei relativi documenti, dovranno essere indirizzate per conoscenza anche alle Questure interessate, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI, al M.U.R.S.T -Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti -Ufficio II - Settore Stranieri - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e alle Rappresentanze italiane all'estero che avevano inoltrato le domande.

Par.10.- CANDIDATI "NON AMMISSIBILI".

Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, coloro che, pur idonei, risulteranno non aver ottenuto né l'ammissione ad altro corso di Laurea o di Diploma Universitario né la riassegnazione ad altra sede, saranno considerati "non ammissibili" e dovranno rientrare entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 1997 nel Paese di provenienza salvo che non abbiano titolo di soggiorno che consenta di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

Par.11. - RESTITUZIONE DOCUMENTI.

La documentazione dei candidati comunitari e quella dei candidati extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di rimanere in Italia potrà essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta- informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza. Tale disposizione si applica anche alle " Matricole di Cortesia " (personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e relativi familiari con accreditamento presso lo Stato italiano) e agli iscritti in precedenti anni accademici che completino gli studi o che presentino domanda di rinuncia agli stessi .

L'avvenuta restituzione dei documenti alle "Matricole di Cortesia" sarà formalmente comunicata al Ministero Affari Esteri - Direzione Generale Relazioni Culturali -Ufficio VI.

Par.12.-NOTIFICA DEGLI ESITI FINALI DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Entro il 28 febbraio 1998, gli Atenei italiani invieranno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti, Uff. II - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA, alle competenti Questure, al Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. Uff. VI, nonché alle Rappresentanze italiane all'estero, gli elenchi degli studenti stranieri (con indicazione della nazionalità) che si sono effettivamente iscritti, nonché di

quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede, e/o ad altro corso, o idonei non ammissibili.

Resta inteso che gli Atenei, per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti, come pure restituiranno direttamente alle medesime i fascicoli dei candidati non ammessi o degli assenti (informandone per conoscenza il Ministero degli Affari Esteri-D.G.R.C. Uff.VI), fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del precedente paragrafo 11.

PARTE SECONDA

Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

A) (Par. 1) **Candidati stranieri che non gravano sui posti in contingente ma che devono comunque sostenere le prove di ammissione:** rifugiati politici, matricole di cortesia, cittadini comunitari.

B) (Par. 2) **Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali** oggetto di accordi e di normativa speciale.

C) (Par. 3) **Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero e cittadini comunitari.**

Par.1 - CANDIDATI STRANIERI CHE NON GRAVANO SUI POSTI IN CONTINGENTE MA CHE DEVONO COMUNQUE SOSTENERE LE PROVE DI AMMISSIONE.

Le categorie di candidati qui appresso indicate, non graveranno sul contingente dei posti disponibili per gli stranieri concessi dalle singole Università, salvo che, nel caso dei corsi di Laurea o di Diploma Universitario per i quali sia previsto un numero programmato di posti anche per i cittadini italiani, la specifica riserva di posti per i cittadini stranieri non risulti per i medesimi situazione più favorevole. Tali candidati dovranno comunque, trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le stesse prove di ammissione indicate per gli altri candidati stranieri nella Parte Prima delle presenti disposizioni.

a) Rifugiati politici

Nel periodo compreso tra il 14 aprile ed il 23 maggio 1997 i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e della documentazione prescritta.

Lo stesso Servizio Sociale Internazionale, entro il termine del 30 giugno 1997, invierà le domande con la relativa documentazione in triplice copia (un originale e due fotocopie semplici) comprensiva dell'attestato relativo all'avvenuto riconoscimento dello status di "rifugiato politico", al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali - Ufficio VI, che provvederà ad acquisire dalle Rappresentanze italiane all'estero la dichiarazione di valore in loco dei titoli di studio e a trasmettere quindi le domande stesse alle Università.

Si ricorda che, in armonia con l'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, la documentazione relativa ai rifugiati politici sarà accompagnata dalla sola "dichiarazione di valore in loco" della competente Rappresentanza italiana all'estero con esonero dall'obbligo della legalizzazione.

b) **Matricole di cortesia** (personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e familiari accreditati presso lo Stato italiano).

La Rappresentanza estera interessata invierà entro il 30 giugno 1997 le domande, corredate dei documenti elencati qui di seguito, al Ministero Affari Esteri - DGRC - Uff. VI, che provvederà a trasmetterle all'Università richiesta.

Oltre tale termine, saranno prese in esame, e comunque sottoposte alle decisioni discrezionali dei competenti organi accademici, soltanto le domande presentate dai candidati che siano stati accreditati presso lo Stato italiano in data successiva.

Documenti da allegare alla Nota Verbale di trasmissione al Ministero degli Affari Esteri (in duplice copia):

- domanda dell'interessato con precisa indicazione della sede universitaria e del corso di Laurea o di Diploma universitario richiesto, con firma autenticata;
- copia autenticata del titolo finale degli studi secondari di 2° grado, e degli eventuali attestati complementari al titolo indicati nella Parte Prima - paragrafo 3 - lettera a) (punti 1 - secondo capoverso- e 3 del Nota Bene) delle presenti Disposizioni. Tali documenti di studio dovranno risultare già legalizzati e muniti di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio, e corredate di relativa traduzione ufficiale;
- eventuali documenti di studi accademici precedenti effettuati all'estero altresì muniti degli atti di legalizzazione, dichiarazione di valore e traduzione indicati nel precedente trattino (per domande di iscrizione con abbreviazione di corso);
- copia dello speciale documento di identità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri;
- due fotografie di cui una autenticata.

c) **Cittadini comunitari:**

- residenti all'estero:
presentazione della documentazione alla Rappresentanza italiana competente entro il 16 giugno (v. Parte I, par. 4);

- residenti anagraficamente in Italia:

presentazione della domanda direttamente ad una Università di loro scelta entro il 30 giugno 1997.

Entro il 30 giugno 1997, salvo proroghe eventualmente concesse dalle singole Università, presenteranno direttamente la domanda di ammissione ad una Università di loro scelta allegandovi i documenti di studio già tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore delle competenti Rappresentanze italiane all'estero, nonché il certificato di residenza in Italia e ogni ulteriore eventuale documento che fosse richiesto dalla segreteria di detta Università'.

Par.2. - CANDIDATI CON DIPLOMI DI MATURITA' ITALIANI O CON TITOLI DI STUDIO DI SCUOLE STRANIERE O INTERNAZIONALI OGGETTO DI ACCORDI E DI NORMATIVA SPECIALE.

I candidati che hanno conseguito uno dei titoli di maturità elencati in calce al presente paragrafo potranno iscriversi alle Università italiane con esonero dell'esame preliminare di lingua italiana previsto per gli altri studenti ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati agli stessi.

I medesimi dovranno attenersi, per gli aspetti procedurali, alle istruzioni che si differenziano come segue in rapporto alla cittadinanza e/o alla natura del permesso di soggiorno di cui siano eventualmente già in possesso.

- Tutti i cittadini di Paesi comunitari e i cittadini di Paesi extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno del tipo indicato alla lettera B del punto I :

potranno presentare domanda di iscrizione direttamente ad una Università italiana di loro scelta negli stessi termini prescritti per i cittadini italiani, e cioè entro il 5 novembre 1997. (Si precisa tuttavia che coloro che intendono iscriversi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - per i quali è stato istituito "il numero programmato" - o ad altri corsi di laurea per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato, dovranno informarsi presso l'Università prescelta in merito ai termini entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione ai concorsi previsti per i suddetti corsi di laurea). I titolari di diplomi indicati alle successive lettere a) e g) dovranno tuttavia preventivamente richiedere alla competente Rappresentanza italiana all'estero - anche per via postale - i necessari atti di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco.

- Cittadini di Paesi extra-comunitari ancora residenti all'estero o titolari di permesso di soggiorno in Italia diverso per durata e tipologia da quello indicato alla lettera B del punto I:

dovranno presentare la domanda di iscrizione per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero alla quale dovrà essere prodotta almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione diretta all'Università' da parte dei candidati italiani.

Detta Rappresentanza - dopo aver munito i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco nei casi di cui alle successive lettere a) e g) sopra richiamati - spedirà la domanda all'Università entro i termini previsti per i cittadini italiani, corredandola della documentazione di studio in copia autenticata. I titoli originali saranno restituiti all'interessato per la consegna diretta all'Ateneo stesso.

La Rappresentanza provvederà altresì, nel rispetto delle ulteriori condizioni di garanzia economica ed assicurativa previste per gli altri studenti stranieri nella PARTE PRIMA - Par. 6, al rilascio di specifico visto d'ingresso "per iscrizione universitaria valido fino al 31 dicembre 1997", che gli interessati dovranno presentare alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno.

ELENCO DEI TITOLI DI MATURITA' VALIDI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITA'

a) Titoli di scuola media superiore conseguiti presso le seguenti scuole di frontiera a gestione pubblica dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana. Detti titoli di studio perfezionati con gli atti di rito dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

SVIZZERA

Nella Circonscrizione del Consolato d'Italia in Coira:

- Liceo Cantonale di Coira.
- Scuola privata "Lyceum alpinum" di Zuoz.

Nella Circonscrizione del Consolato Generale d'Italia a Lugano:

- Tutte le Scuole superiori di secondo grado che rilasciano la maturita' federale.
- Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano I, Lugano II, Mendrisio che rilasciano le maturita' A, B, C, D, E.
- Scuola Cantonale di Maturità Commerciale di Bellinzona (solo per i corsi della Facoltà di Economia).
- Scuola Superiore per i Quadri dell'Economia e dell'Amministrazione di Chiasso (solo per i corsi della Facoltà di Economia).
- Scuola Tecnica Superiore di Trevano-Manno (Diploma di Ingegnere e Architetto).

SLOVENIA

Nella Circonscrizione del Consolato Generale d'Italia in Capodistria:

- Ginnasio "G.R.Carli", Piazzale del Ginnasio, 7-Capodistria
- Ginnasio "Antonio Sema"-Pirano-Via tra gli Orti, 8-Portorose
- Scuola Media "Pietro Coppo", Via Zustovic, sn- Isola

CROAZIA

Nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Fiume:

- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola",
Via E.Barbic, 6 -51000 Fiume
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola",
Madulinska 3 - 52000 Pola
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska
Skola", Via G.Carducci - 52210 Rovigno
- Scuola Media "L. da Vinci", Colle delle Scuole, 1 - 51460
Buie.

b) Titoli di studio secondari superiori rilasciati dalle Scuole Europee di cui alla Legge 3 gennaio 1960 n.102 e alla Legge 19 maggio 1965 n. 577.

c) diploma di maturità quinquennale italiana o maturita' quadriennale rilasciata da alcune scuole italiane all'estero.xc

d) diplomi finali delle scuole tedesche in Italia (Deutsche Schulen di Milano, Genova, Roma), dei Licei francesi ("Chateaubriand" di Roma, "Stendhal" di Milano e "Jean Giono" di Torino), del Liceo spagnolo Cervantes, delle scuole britanniche (St.George's English School, The New School di Roma e Sir James Henderson School di Milano) e delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Repubblica Federale di Germania, con la Francia (1), con la Spagna, con la Gran Bretagna (1) e con la Svizzera(1).

Ai fini dell'iscrizione alle Università italiane, i titoli di studio rilasciati agli alunni italiani dalle scuole britanniche e svizzere sopracitate dovranno essere integrati dalla attestazione del Ministero della Pubblica Istruzione in merito all'avvenuto superamento dello speciale esame di lingua e cultura italiana previsto dagli Accordi medesimi.

Per i Licei francesi l'attestazione corrispondente sarà rilasciata dal Preside del Liceo Chateaubriand di Roma.

Per quanto riguarda gli alunni stranieri di dette scuole, i medesimi possono iscriversi all'Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana, prevista per la generalità degli studenti non italiani; ove la lingua italiana figuri comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie studiate ed esaminate con esito positivo.

(1) Si ricorda che per le scuole tedesche, per il liceo francese Chateaubriand di Roma e per il liceo spagnolo Cervantes i relativi accordi sono già ratificati e pienamente vigenti mentre per:

a) le scuole britanniche St.George's English School, The New School di Roma e Sir James Henderson School di Milano (Scambio Note firmato a Roma il 21.5 e il 18.6.1996.),

b) le Scuole Svizzere di Roma e di Milano (Scambio di Note firmato a Roma il 22.8 e il 6.9.1996.),

c) i Licei francesi "Chateaubriand" di Roma, "Stendhal" di Milano e "Jean Giono" di Torino (Scambio Note firmato a Roma il 4.6 e il 14.6.1996.), i sopracitati Scambi di Note sono in attesa di ratifica. Tuttavia, nelle more della ratifica sono stati emessi rispettivamente per le Scuole

- 25) United Nations International School - 24-50 Franklin Roosevelt Drive-New York N.Y. 10010 USA (D.M. 27.12.95)
- 26) British International School of Oslo - P.O. Box 7531 Skillebek 0205-Oslo 2 Norvegia (D.M. 27.12.95)
- 27) American School of Paris - 41 rue Pasteur - 92210 Saint Cloud- Paris Francia (D.M. 27.12.95)
- 28) St.Andrew's College - Booterstown Avenue Blackrock Co. Dublino, Irlanda (D.M. 27.12.95)
- 29) Southbank The American International School - 36-38 Kensington Park Road-London W11 3BU-Gran Bretagna (D.M. 27.12.95)
- 30) The Armand Hammer United World College of the American West- Post Office Box 248-Montezuma-New Mexico 87731-0248 USA
- 31) Li Po Chun United World College of Hong Kong- 10, Lok Wo Sha Lane Sha Road Sha Thin- New Territories Hong Kong (D.M. 27.12.95)
- 32) International Community College-International School of London - 139 Gunnersbury Av.-London W3 8LG (D.M. 27.12.95)
- 33) International School of Kuala Lumpur-Kuala Lumpur- P.O.Box 12645 - 50784 Malaysia (D.M.27.12.95)
- 34) American Community School Ltd. "Hillingdon Court" con sede in Vine Line, Hillingdon, Uxbridge Middlesex UB 10 OBE (G.B.) D.M. 20.5.96.
- 35) International School of Sophia Antipolis "Centre International de Valbonne"con sede in Valbonne- 06865 CEDEX (Francia) (D.M. 20.5.96)
- 36) International College Spain, con sede in Calle Vereda Norte, 3-La Moraleja- Madrid (Spagna) (D.M. 205/96.)
- 37) The Dwight School - New York 291 Central Park West, N.Y. 10024 USA (D.M. 23.7.96.)

NOTA BENE

Gli studenti in possesso del Diploma di Baccalaureato internazionale rilasciato dalle sopramenzionate Scuole con sedi estere (indicate dal n. 9 al n. 37) che abbiano seguito un piano di studi nel quale non sia compresa la lingua italiana dovranno essere sottoposti ad una prova di conoscenza di tale lingua.

Con l'occasione si conferma che i diplomi di baccellierato internazionale rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di 2° grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11° classe o alla 12° classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

g) diplomi conseguiti presso le sezioni "italiane" delle Scuole straniere Internazionali o bilingue sottoelencate, i quali - in base alla dichiarazione di valore della competente Rappresentanza italiana - risultino validi in loco per l'accesso agli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

Sezioni "Italiane" presso Scuole Internazionali Francesi:
(Titolo: "Baccalaureat a Option International - B.O.I.)

(Protocollo della XIX Sessione della Commissione Mista Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, firmato a Parigi il 24 giugno 1992).

Parigi

- Liceo Internazionale "ST.GERMAINE EN LAYE"

Lione

- Liceo Internazionale "FERNEY VOLTAIRE"
- Liceo Internazionale "CITE' SCOLAIRE INTERNATIONALE"

Strasburgo

- Liceo Internazionale "DES PONTONNIERS"

Grenoble

- Liceo Internazionale "STENDHAL"

Marsiglia

- Liceo Internazionale "MARSEILLEVEYRE"

Nizza

- Liceo Internazionale "SOPHIA ANTINOPOLIS" di VALBONNE

Sezioni "Italiane" presso Scuole Straniere bilingue:

Praga

- Liceo bilingue "USTAVNI"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990.

Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione ceco. Firmate a Praga il 5 febbraio 1991).

Bratislava

- Liceo bilingue "LADISLAV SARU"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cescoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990.

Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione Slovacco firmate a Bratislava il 7 febbraio 1991).

Zurigo

- Liceo artistico svizzero-italiano "Freudenberg"

(XIV Sessione della Commissione Culturale Consultiva Italo-Svizzera - Bellinzona, Settembre 1992).

Sophia

- Liceo bilingue di Gorna Banja

(Protocollo delle intese tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Sofia il 26 giugno 1996).

Par.3. -CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.

L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un Diploma di maturità italiano da un Provveditorato agli Studi ai sensi delle norme in vigore e salvo quanto previsto da accordi e norme speciali per i possessori dei titoli di cui al precedente paragrafo 2 di questa Parte, è regolata dall'art. 147 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore.

I predetti cittadini potranno chiedere l'iscrizione universitaria direttamente all'Ateneo prescelto entro le stesse scadenze previste per la generalità dei cittadini italiani. La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio, perfezionato dalla Rappresentanza competente, sarà accompagnato dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.

Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni contenute nella prima parte, par. 3 - lettera a) e relative note a margine per quanto riguarda i titoli di studio statunitensi, britannici, quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni di scolarità complessivi, nonché quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica.

Per quanto riguarda gli studenti provenienti da Paesi dove l'attività delle Rappresentanze italiane risulta temporaneamente sospesa (e cioè, allo stato attuale, Afghanistan, Iraq, Islanda, Mauritania e Somalia,) si confermano anche per l'A.A. 1997-98 le disposizioni eccezionali contenute nel telexpresso circolare n. 116/870/C del 23 giugno 1992 precisando che in ogni caso anche per le domande di tali candidati varranno le scadenze previste dalle attuali disposizioni per la generalità degli studenti stranieri.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI, IDENTICHE NEL TESTO, SONO DIRAMATE DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI, DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALLE QUESTURE E DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ALLE UNIVERSITA'.

Circolare n. 19/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 14.5.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDIe, p.c.: SIGG. DIRIGENTI POLZONE - POLTERRA
POLMARE - POLARIALORO SEDI

N.559/443/227196/13/26/1^DIV. E' STATO SEGNALATO PREOCCUPANTE FENOMENO AUMENTO CITTADINI FILIPPINI INDIVIDUATI PRESSO AEROPORTO NAIA, DA RESPONSABILI ALCUNE COMPAGNIE AEREE, IN POSSESSO DOCUMENTAZIONE PALESEMENTE CONTRAFFATTA AT SCOPO GIUNGERE ILLECITAMENTE TERRITORIO NAZIONALE. IN PARTICOLARE SEMBREREBBE CHE CITTADINI FILIPPINI UTILIZZEREBBERO PASSAPORTI REGOLARMENTE RILASCIATI DA ALCUNE AMBASCIATE A MANILA MA CON FOTO SOSTITUITE; PASSAPORTI CON APPOSITI VISTI REINGRESSO PER L'ITALIA FALSIFICATI AUT PERMESSI SOGGIORNO E VISTI REINGRESSO APPARENTEMENTE RILASCIATI DA ALCUNE QUESTURE MA GROSSOLANAMENTE CONTRAFFATTI AUT FALSIFICATI PERCHE' PERMESSI SOGGIORNO ERANO COSTITUITI DA FOTOCOPIE A COLORI CON LE FOTOGRAFIE SUCCESSIVAMENTE SPILLATE, CARATTERI DIVERSI, DATE SCRITTE NEL MODO ANGLOSASSONE. CONSIDERATO QUANTO SOPRA, SI PREGANO LE SS.LL. DI VOLER IMPARTIRE PUNTUALI DISPOSIZIONI AI DIPENDENTI UFFICI AFFINCHE' ADOTTINO PIU' APPROFONDITI CONTROLLI CONFRONTI CITTADINI CITATA NAZIONALITA'. DIRETTORE CENTRALE MUSTILLI

COMPILATORE: SIRACUSANO
TELEFONO: 39620

Circolare n. 20/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 23.5.1997

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari di cittadini albanesi.
Documentazione.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di alcune Questure in merito alle difficoltà incontrate da molti cittadini di nazionalità albanese, nell'ottenere, a seguito delle note vicende politiche, la documentazione prevista per il ricongiungimento familiare con i propri congiunti, nonché la prescritta legalizzazione degli stessi documenti, da parte della nostra Rappresentanza diplomatica a Tirana.

Al riguardo, su concorde avviso del Ministero degli Affari Esteri, in via del tutto temporanea ed eccezionale, si ritiene possa essere considerata valida l'eventuale documentazione sostitutiva legalizzata o autenticata, ivi comprese dichiarazioni delle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari albanesi in Italia, ai fini della definizione delle domande di ricongiungimento avanzate da cittadini albanesi, già regolarmente residenti nel nostro Paese.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 21/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. ^^^^^

Roma, 29.5.1997

OGGETTO: Permesso di soggiorno per coesione familiare a cittadini extracomunitari parenti entro il 4° grado di cittadini italiani. Accesso all'occupazione.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Di seguito alla circolare p.n. del 10.1.1997, con la quale è stato consentito l'accesso al lavoro ai genitori extracomunitari di minori italiani, si rende noto che, su parere concorde del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche i parenti entro il 4° grado di cittadini italiani, che abbiano ottenuto, ai sensi del D.L. 489/95 e successive reiterazioni, un soggiorno per motivi familiari e le cui posizioni sono state consolidate dalla legge 617/97, potranno svolgere attività lavorativa.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti affinché i permessi di soggiorno, già rilasciati per coesione familiare agli stranieri sopraindicati, vengano integrati con l'annotazione "valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento" o "valido per attività lavorativa".

IL CAPO DELLA POLIZIA